

R.G. n. 10721/2005

Reg. Dep. Sent.

7537/06
6063/06

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
Sezione tredicesima civile

nella persona del Giudice Unico dott.ssa Valentina Boroni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa da

[REDACTED]
rappresentata e difesa dall'Avv. Biagio Cartillone come da procura a margine del ricorso in opposizione alla convalida ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi in Milano, Via Besana 9

RICORRENTE

Contro

[REDACTED]
rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Biraghi come da procura a margine della comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Milano, Via Dell'Annunciata 31

RESISTENTE

Oggetto: opposizione tardiva alla convalida

Conclusioni delle parti: si vedano gli atti introduttivi

Motivi della decisione

Con ricorso depositato in data 1.3.2005 [REDACTED] e proponeva opposizione avverso l'ordinanza di convalida per finita locazione emessa a seguito della notifica di relativa intimazione in data 19.1.2005 assumendo di non essere stata nella possibilità di opporsi alla stessa comparso in udienza per caso fortuito o per forza maggiore. Osservava che, benché avesse ritualmente ricevuto la notifica dell'intimazione, aveva provveduto ad inviare al proprio legale a mezzo di un pony il predetto atto affinché questi si costituisse all'udienza e si opponesse alla convalida; tuttavia per un caso inspiegabile il pony non aveva consegnato l'atto al difensore che quindi non si era costituito in giudizio.

Nel merito contestava che la data di finita locazione dovesse individuarsi in quella indicata da parte intimante e precisava che, dovendosi considerare sussistente un rapporto pertinenziale tra i beni

(ufficio e box) oggetto di diversi contratti tra le medesime parti, il termine finale della locazione per entrambi dovesse essere accertato per il 2010.

Si costituiva ritualmente parte opposta eccependo in principalità l'ammissibilità dell'opposizione tardiva non avendo parte opponente dimostrato la sussistenza del caso fortuito e/o della forza maggiore e nel merito contestava la rilevanza dei motivi addotti dalla ricorrente chiedendo il rigetto dell'opposizione. Svolgeva altresì domanda riconvenzionale volta ad ottenere il risarcimento dei danni conseguenti al mancato spontaneo rilascio delle unità immobiliari per cui è causa.

Esperito senza buon esito il tentativo di conciliazione il Giudice respingeva le istanze istruttorie di parte opponente, ritenendole inammissibili perché generiche e comunque non sufficientemente probanti il presupposto dell'azione e fissava per la discussione l'udienza del 22.6.2006.

In tale sede le parti procedevano alla discussione ed il Giudice pronunciava il dispositivo, dandone lettura in udienza.

L'opposizione va dichiarata inammissibile.

Ed infatti presupposto per la legittima proposizione dell'opposizione tardiva alla convalida è che sia sussistente un impedimento a comparire dell'intimato all'udienza di convalida per irregolarità della notificazione della intimazione o per forza maggiore; corollario necessario degli evidenziati presupposti è che tra mancata comparizione dell'intimato all'udienza e i medesimi vi sia un nesso di causalità (Cosi Cass. Sent. n. 13755 del 20.9.2002). Tali presupposti, interpretati anche alla luce della Corte Costituzionale (nella non più recente pronuncia n. 89/1972) consentono di applicare detto speciale mezzo di impugnazione dell'ordinanza di convalida di sfratto anche all'ipotesi in cui l'intimato abbia avuto conoscenza dell'intimazione ma poi non sia potuto comparire all'udienza per caso fortuito o forza maggiore. Il caso fortuito / forza maggiore è ravvisabile in ogni evento non imputabile all'intimato e non evitabile con l'ordinaria diligenza, che impedisca al convenuto di avere tempestivamente conoscenza della domanda di convalida o di partecipare all'udienza (esempi classici sono stati individuati nel malore improvviso, nello sciopero generale dei mezzi di trasporto non preceduto da preavviso, nell'ingorgo improvviso che abbia paralizzato il traffico).

E' comunque sempre stato escluso quale condizione per l'esperibilità della richiamata opposizione l'evento non "improvviso" o non prevedibile attraverso l'uso della normale diligenza.

Orbene, nel caso di specie deve rilevarsi che l'allegata impossibilità di comparire all'udienza, a mezzo del difensore cui era stata inviata a mezzo pony l'intimazione risulta da un lato priva di prova (né poteva essa raggiungersi a mezzo della richiesta prova orale - che verteva su di un capitolo generico e comunque non comprensivo anche del motivo per cui parte intimata non sarebbe potuta comparire personalmente alla udienza di convalida - oppure a mezzo del solo talloncino di consegna di un plico non meglio precisato alla società [redacted] destinato all'Avv. [redacted] di

cui al doc. 5 del fascicolo di parte opponente) e dall'altro, comunque, non esaurisce esaustivamente il profilo della dimostrazione dell'utilizzo della ordinaria diligenza.

Infatti deve ritenersi che l'invio al difensore di un atto contenente una citazione dalle conseguenze tanto gravi per l'intimato in caso di mancata comparizione (conseguenze ben evidenziate nell'atto stesso) non possa non essere seguito con riguardo al suo buon esito con particolare attenzione, eventualmente anche a mezzo di un controllo telefonico in ordine al ricevimento. Ciò non risulta essere stato fatto, evidenziandosi un profilo di negligenza in capo all'intimato opponente. Né tale circostanza, comunque, avrebbe reso impossibile alla parte intimata il comparire personalmente all'udienza, non essendovi alcuna dimostrazione del fatto che, tra eventuali accordi tra l'opponente ed il difensore, quest'ultimo avesse prospettato la propria presenza in alternativa a quella dell'intimato, ciò che non può essere escluso a priori.

Ne consegue che l'opposizione va dichiarata inammissibile non essendo l'evento richiamato suscettibile di integrare la nozione di caso fortuito o forza maggiore..

Tale pronuncia da un lato assorbe in sé le ulteriori doglianze dell'opponente e dall'altro impedisce a questo Giudicante, proprio per la sua attinenza al profilo della corretta instaurazione della impugnazione, di esaminare la domanda riconvenzionale svolta dall'opposto.

In ragione della soccombenza di parte opponente quest'ultima va condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte opposta che si liquidano, tenuto conto della limitata attività svolta e della semplicità della questione trattata, in euro 1.800,00 (di cui euro 700,00 per onorari, oltre 12,5% per spese forfetarie, IVA se dovuta e CPA.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così decide:

Visto l'art. 429 c.p.c.

Dichiara

l'inammissibilità della proposta opposizione tardiva;



condanna [redacted] alla rifusione delle spese processuali sostenute da [redacted] per il presente giudizio che si liquidano in euro 1.800,00 (di cui euro 700,00 per onorari) oltre accessori di legge;

respinge ogni altra domanda.

Milano, 22 giugno 2006

Il Giudice Unico

Dott.ssa Valentina Boroni



R.G. n. 10721/2005